



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI FONDI RI RIGENERAZIONE RUBANA

L'anno **DUEMILAVENTDUE** addì **DODICI** del mese di **MARZO** alle ore **DIECI** e minuti **ZERO** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di **I^A** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone	X	
DRUSIAN Roberto		X
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo		X
MORETTI Cinzia	X	
MIRRA Antonietta		X
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO	X	

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL SINDACO

VISTI gli atti d'Ufficio, propone l'adozione del seguente atto deliberativo avente per oggetto: "Convenzione per la costituzione di un partenariato per la gestione dei fondi di rigenerazione. Approvazione."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la legge di bilancio N.234/2021 prevede all'art. 1 commi 534-538 quanto segue

"Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Possono richiedere i contributi di cui al comma 1:

- i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno

Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

La richiesta deve contenere:

- la tipologia dell'opera che può essere relativa a:
 - manutenzione per il riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
 - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento
 - allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
 - mobilità sostenibile;
- il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di

finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

- nel caso di comuni in forma associata, l'elenco di comuni che fanno parte della forma associativa

CONSIDERATO che le Amministrazioni dei comuni sotto elencati intendono presentare un progetto a rete comprendente un insieme coordinato di interventi sul proprio territorio volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale avvalendosi del finanziamento previsto a tale finalità dalla legge di bilancio

RICONOSCIUTO che l'istituto della convenzione, di cui all'art.30 del Dlgs 267/2000 rispetta i principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione ed è finalizzata al raggiungimento di maggiore efficienza e specializzazione nell'attività di pianificazione e di realizzazione di un progetto il cui obiettivo è il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

RITENUTO opportuno estendere il contenuto della presente convenzione per partecipare anche ad altri analoghi bandi di finanziamento;

VISTO che i comuni di Borgo San Martino – Bozzole - Camagna - Castelletto Monferrato – Conzano – Frassineto – Giarole - Lu-Cuccaro – Mirabello – Occimiano – Pomaro – Quargnento – Ticineto – Valmacca - Villanova Monferrato intendono stipulare tra di loro, secondo le forme di cui all'art.30 del D.Lgs. 267/00, la convenzione per la gestione associata dell'investimento di cui all'art.1 commi 524-528 della legge 234/21, legge di bilancio 2022, di € 5.000.000,00 per la rigenerazione urbana dei rispettivi territori tramite un insieme coordinato di progetti;

VERIFICATO che il Comune di Villanova Monferrato ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Comune Capofila;

VISTO che in occasione degli incontri tenutisi per organizzare tale accordo, si è condiviso che il comune di Villanova Monferrato, in qualità di capofila, ai sensi della suddetta normativa, a seguito della stipula della convenzione, dovrà occuparsi nell'interesse di tutti ad acquisire il CUP, predisporre uno studio di fattibilità con descrizione degli interventi coordinati, cronoprogramma e quadro tecnico ed economico dell'intervento e inviare la domanda al Ministero competente e inserire il progetto nel DUP entro il prescritto termine del 31/03/2022;

PRESO ATTO che l'adesione al partenariato in oggetto comporta oneri economici pari a € 8.000,00 per cui si è deciso che suddetti oneri verranno per il 50% suddivisi equamente tra i comuni e per il 50% suddivisi per il numero di abitanti.

CONSIDERATO quindi che per il Comune di Giarole quindi gli oneri economici si traducono in una spesa pari a € 436,38 da versare all'ente capofila entro il 30 aprile 2022;

RITENUTO che la proposta avanzata sia meritevole di approfondimento e quindi di essere resa operativa.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione;

Visto l'esito della votazione unanime favorevole

DELIBERA

- DI APPROVARE lo schema di Convenzione – con allegati - per la costituzione di un partenariato per la gestione dei fondi di rigenerazione per l'accesso ai fondi comunitari, ai fondi istituzionali pubblici e ai fondi privati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che la spesa di € 436,38 come sopra descritta trova spazio nel Bilancio di previsione, sull'anno 2022, al cap. 600/10/1;
- D'INCARICARE il Sindaco di procedere alla sottoscrizione della suddetta Convenzione in nome e per conto del Comune di Giarole.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONDI DI RIGENERAZIONE URBANA

Preso atto che la legge di bilancio N.234/2021 prevede all'art. 1 commi 534-538 quanto segue

“ Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Possono richiedere i contributi di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno

Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere: a) la tipologia dell'opera che può essere relativa a:

i) manutenzione per il riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

ii) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

iii) mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco di comuni che fanno parte della forma associativa

Considerato che le Amministrazioni dei comuni sotto elencati intendono presentare un progetto a rete comprendente un insieme coordinato di interventi sul proprio territorio volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale avvalendosi del finanziamento previsto a tale finalità dalla legge di bilancio

Riconosciuto che l'istituto della convenzione, di cui all'art.30 del Dlgs 267/2000 rispetta i principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione ed è finalizzata al raggiungimento di maggiore efficienza e specializzazione nell'attività di pianificazione e di realizzazione di un progetto il cui obiettivo è il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

ritenuto opportuno estendere il contenuto della presente convenzione per partecipare anche ad altri analoghi bandi di finanziamento;

Verificato che il Comune di Villanova Monferrato ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Comune Capofila

Tutto ciò premesso,

TRA

IL **COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO** in qualità di soggetto capofila

E

I COMUNI DI:

1. Comune di: Borgo San Martino
2. Comune di: Bozzole
3. Comune di: Camagna
4. Comune di: Castelletto Monferrato
5. Comune di: Conzano
6. Comune di: Frassineto
7. Comune di: Giarole
8. Comune di: Lu-Cuccaro
9. Comune di: Mirabello
10. Comune di: Occimiano
11. Comune di: Pomaro
12. Comune di: Quargnento
13. Comune di: Ticineto
14. Comune di: Valmacca
15. Comune di: Villanova Monferrato

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

DEFINIZIONI

Con la presente gestione associata i Comuni di cui sopra intendono gestire per il tramite del comune capofila le risorse previste dall'art. 1 commi 534-538 della legge di bilancio oltre che da altri eventuali bandi per interventi aperti a gruppi di comuni associati, destinate a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale

Art. 2

OBIETTIVI

Con la presente Convenzione si intende regolare i rapporti tra i Comuni di cui all'art. 1, nonché i rapporti tra i Comuni ed il soggetto capofila loro rappresentante ai fini di candidare al finanziamento previsto dalla legge di bilancio per interventi di rigenerazione urbana un unico progetto

Art. 3

APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La definizione del progetto da candidare sarà individuato dalla Conferenza dei sindaci, in collaborazione con una struttura tecnica esterna selezionata che avrà il compito di assistenza tecnica volta, al perseguimento di tutti gli obiettivi all'ottenimento dei fondi

ART. 4

NOMINA DEL COMUNE CAPOFILA

I comuni dell'area, con il presente atto individuano il Sindaco pro tempore del Comune di Villanova Monferrato quale soggetto capofila

ART. 5

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto.

E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

E' convocata e presieduta dal Sindaco del comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli obiettivi progettuali
- b) vigila e controlla l'andamento del progetto e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;

ART. 6

RUOLO DEL CAPOFILA

Il sindaco del comune capofila si impegna a Convocare la conferenza dei sindaci per:

- o la condivisione dell'idea progettuale da candidare a finanziamento
- o sottoporre agli altri Sindaci gli esiti dell'istruttoria prima della presentazione del progetto
- o candidare il progetto condiviso al finanziamento
- o aggiornare gli altri Sindaci dell'avanzamento dell'iter di finanziamento, dell'iter dei lavori e della relativa rendicontazione.
- o definire con i sindaci le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto
- o garantire un efficiente coordinamento della compagine partenariale.
- o fornire sollecita informazione ai sindaci delle comunicazioni ricevute dal soggetto finanziatore.
- o conservare presso il proprio ente la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione del progetto per il periodo richiesto dalla legge di finanziamento

Il Comune capofila è responsabile dell'utilizzo del contributo ricevuto e della regolarità delle attività condotte e realizzate, nei limiti delle sue attribuzioni e comunque del quadro normativo di riferimento.

Per la gestione di cui sopra verrà istituito un l'Ufficio intercomunale, con sede presso il comune capofila, per la gestione amministrativa del programma, con la possibilità di avvalersi della struttura esterna e dei tecnici dei comuni associati, indicati dalle rispettive amministrazioni. Detto ufficio sarà remunerato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/16 in forma collettiva, con provvedimento dell'ente capofila previo concerto con la Conferenza dei Sindaci.

Art. 7

OBBLIGHI DEI SOGGETTI FIRMATARI DELL'AREA

I comuni convenzionati si adoperano per la realizzazione del progetto, assicurando il compimento di tutti gli atti di propria competenza occorrenti per il rilascio, entro i termini previsti, degli atti approvativi, autorizzativi e consultivi, comunque denominati. Se necessari.

In particolare i soggetti partner firmatari si impegnano a:

- rispondere celermente alle richieste di chiarimenti ed integrazioni che sono avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio; approvare celermente eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto candidato a finanziamento qualora intervenute
- informare tempestivamente di eventuali cause sopraggiunte che potrebbero impedire l'implementazione delle attività del programma nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa europea.
- Garantire, proporzionalmente all'entità dell'intervento sul proprio territorio, il fabbisogno di cassa per le anticipazioni che dovessero rendersi necessarie in corso di realizzazione delle opere.

Art. 9

OBBLIGHI COMUNI DEL CAPOFILA E DEGLI ALTRI PARTNER FIRMATARI

Il soggetto capofila e gli altri comuni devono:

- o Attenersi, nelle linee guida della legge di finanziamento rilevanti in materia di ammissibilità delle spese ed alle regole in materia di aiuti comunitari.

- Accettare, il controllo dei competenti organi comunitari, dell'amministrazione statale e regionale.
- Fornire tutte le informazioni aggiuntive richieste e a partecipare, nelle forme e con le modalità definite nel corso dell'avanzamento del programma, a specifici incontri di raffronto.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha efficacia, dalla data della sottoscrizione della presente, sino alla conclusione di tutte le attività di rendicontazione finale dei progetti realizzati in forma collettiva dai comuni associati e finanziati con fondi PNRR e comunque con fondi europei e comunque cessa i suoi effetti il 31/12/2026, salvo rinnovo da parte degli Enti o proroga

Art. 11

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - VALIDITA'

Ogni ente aderente deve garantire l'attuazione della progettualità di suo interesse e competenza in conformità al progetto candidato

La presente convenzione è irrevocabile fatta salva la possibilità, con volontà espressa unanimemente da tutti i soggetti partner firmatari compreso il soggetto capofila, di recedere dalla volontà di accesso al finanziamento, oggetto della presente Convenzione.

La presente convenzione sarà comunque valida e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti tali da rendere applicabile il presente atto.

Oneri a carico degli enti

L'adesione alla presente convenzione non prevede oneri finanziari

ART. 12

ONERI A CARICO DEGLI ENTI

1. L'adesione alla presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico degli Enti locali aderenti per il periodo di start-up del progetto, salvo il riversamento all'Ente capofila dei fondi necessari per il finanziamento dell'incarico di progettazione, secondo la seguente ripartizione: **50%** suddiviso equamente tra i comuni e **50%** suddiviso per il numero di abitanti con l'obiettivo di versare la rispettiva quota entro il **30 aprile 2022**. Per la fase successiva alla start-up del Servizio, gli impegni finanziari, di personale e/o di altra natura, saranno regolati specificatamente da apposito accordo da sottoporre all'approvazione delle rispettive Giunte Comunali

Art. 13

RISERVATEZZA

Tutta la Documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, , dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del soggetto che le ha fornite. Le parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni, possano essere in qualche modo acquisite dai terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà, esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi. Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione del programma, fatte salve le condizioni di aperture/accessibilità dei dati delle informazioni definite a livello comunitario per i piani e progetti beneficiari di fondi pubblici.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di **ALESSANDRIA**

Luogo, il _____

- 1) Comune di _____ Rappresentato dal Sindaco: _____
- 2) Comune di _____ Rappresentato dal Sindaco: _____
- 3) Comune di _____ Rappresentato dal Sindaco: _____
- 4) Comune di _____ Rappresentato dal Sindaco: _____
- 5) Comune di _____ Rappresentato dal Sindaco: _____

Comuni	nr. abitanti	INDICE IVSM	CONTRIBUTO			SPESE PRESENTAZIONE BANDO		
			50% suddiviso equamente	50% suddiviso per numero di abitanti	totale contributo ottenibile per singolo comune	50% suddiviso equamente	50% suddiviso per numero di abitanti	totale contributo ottenibile per singolo comune
Borgo San Martino	1 375	96,64	166 666,67 €	213 535,84 €	380 202,51 €	266,67 €	341,66 €	608,32 €
Bozzole	320	98,26	166 666,67 €	49 695,61 €	216 362,28 €	266,67 €	79,51 €	346,18 €
Camagna	467	95,95	166 666,67 €	72 524,54 €	239 191,20 €	266,67 €	116,04 €	382,71 €
Castelletto Monferrato	1 428	95,67	166 666,67 €	221 766,68 €	388 433,35 €	266,67 €	354,83 €	621,49 €
Conzano	948	98,43	166 666,67 €	147 223,26 €	313 889,92 €	266,67 €	235,56 €	502,22 €
Frassineto	1 371	98,36	166 666,67 €	212 914,65 €	379 581,31 €	266,67 €	340,66 €	607,33 €
Giarole	683	99,30	166 666,67 €	106 069,08 €	272 735,74 €	266,67 €	169,71 €	436,38 €
Lu-Cuccaro	1 338	98,33	166 666,67 €	207 789,79 €	374 456,45 €	266,67 €	332,46 €	599,13 €
Mirabello	1 212	97,83	166 666,67 €	188 222,14 €	354 888,81 €	266,67 €	301,16 €	567,82 €
Occimiano	1 261	96,36	166 666,67 €	195 831,78 €	362 498,45 €	266,67 €	313,33 €	580,00 €
Pomaro	328	94,90	166 666,67 €	50 938,00 €	217 604,67 €	266,67 €	81,50 €	348,17 €
Quargnento	1 352	98,40	166 666,67 €	209 963,97 €	376 630,64 €	266,67 €	335,94 €	602,61 €
Ticineto	1 304	98,06	166 666,67 €	202 509,63 €	369 176,30 €	266,67 €	324,02 €	590,68 €
Valmacca	959	97,53	166 666,67 €	148 931,54 €	315 598,21 €	266,67 €	238,29 €	504,96 €
Villanova Monferrato	1 752	97,72	166 666,67 €	272 083,49 €	438 750,16 €	266,67 €	435,33 €	702,00 €
totale abitanti	16098	97,45	2 500 000 €	2 500 000,00 €	5 000 000,00 €	4 000 €	4 000,00 €	8 000,00 €
			5 000 000,00 €			8 000,00 €		

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 17.03.2022 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 17.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 12.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 17.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo